

Verbale di Deliberazione N. 52 della Giunta comunale

OGGETTO: Integrazione incarico alla ditta Metalcarpenterie Dalfovo s.r.l. con sede a Mezzolombardo (TN) per l'esecuzione dei lavori di sostituzione di parapetti metallici stradali danneggiati e/o ammalorati lungo alcuni tratti della viabilità comunale di Denno. CIG: ZE335F9578

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **DICIANNOVE**
del mese di **APRILE** alle ore **18:00**

nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

VIELMETTI PAOLO	- Sindaco
CONFORTI FABRIZIO	- Vice Sindaco
GERVASI BARBARA	- Assessore
GERVASI GIOVANNA	- Assessore
TONIATTI GABRIELE	- Assessore

Assente Giust. Assente Ingiust.

Assiste il Segretario comunale Signor RIZZI dott. MICHELE.

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor **Vielmetti Paolo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera della Giunta Comunale n. 52 dd. 19.04.2022

OGGETTO: Integrazione incarico alla ditta Metalcarpenterie Dalfovo s.r.l. con sede a Mezzolombardo (TN) per l'esecuzione dei lavori di sostituzione di parapetti metallici stradali danneggiati e/o ammalorati lungo alcuni tratti della viabilità comunale di Denno. CIG: ZE335F9578

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione giuntale n. 84 dd. 26.10.2021 si affidava alla ditta Metalcarpenterie Dalfovo S.r.l. l'esecuzione dei lavori di sostituzione di parapetti metallici danneggiati e/o ammalorati lungo alcuni tratti della viabilità comunale. In particolare:

a) Nr. A – <u>Via Giovanni Ossana</u> : Fornitura e posa di 6 ml di parapetto verniciato come modello esistente (ml. 6,00 x Euro/ml 135,00)	Euro 810,00
b) Nr. B – <u>Strada comunale per Maso Luzana</u> : Fornitura e posa di 36 ml di parapetto stradale zincato come schema allegato (ml. 36,00 x Euro/ml 165,00)	Euro 5.940,00
c) Nr. D – <u>Via Cesare Battisti</u> : Fornitura e posa di 10 ml di parapetto stradale zincato come schema allegato (ml. 10,00 x Euro/ml 165,00)	Euro 1.650,00
d) Smontaggio parapetti esistenti e smaltimento del materiale derivato (ml. 52,00 x Euro/ml 20,00)	<u>Euro 1.040,00</u>
TOTALE LAVORI (I.V.A. 22% esclusa)	Euro 9.440,00

Ravvisata la necessità di sostituire ulteriori parapetti, in particolare lungo la strada comunale per Maso Luzana, è stata contattata la ditta Metalcarpenterie Dalfovo S.r.l con sede a Mezzolombardo (TN), Via della Rupe, n. 31 - CAP 38017 - P.IVA. 01336520224, che si è resa disponibile ad effettuare i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni di cui al preventivo prot. n. 5051 di data 26.10.2021.

Accertata la necessità delle prestazioni di lavoro sopra esposte al fine di garantire la sicurezza dei mezzi e dei pedoni in transito lungo la viabilità comunale in argomento e ritenuta l'offerta della ditta "Metalcarpenterie Dalfovo S.r.l." con sede a Mezzolombardo (TN) congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione comunale.

Rilevato che i lavori possono essere eseguiti in economia, facendo riferimento al sistema del cottimo fiduciario come specificatamente disciplinato dall'art. 52 della L.P. n. 26 di data 10.09.1993 e ss.mm. e dal comma 1), lett. a) dell'art. 176 del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 09-84/Leg di data 11.05.2012 e ss.mm.

Ritenuto di poter affidare l'incarico in parola direttamente, in deroga alla procedura concorsuale, come espressamente consentito dall'art. 52, comma 9, della citata L.P. 26/1993 e ss.mm. e dal comma 1), lett. a) dell'art. 179 del relativo Regolamento di attuazione e ritenuto di avvalersi di tale facoltà nel rispetto dei criteri di economicità e di massima semplicità dettati dall'art. 2 della L.P. 30 luglio 1992, n. 23.

Rilevato che contratto originario d'appalto può essere modificato senza una nuova procedura di aggiudicazione in quanto la modifica da apportare è riconducibile alla fattispecie individuata dall'art. 27, comma 2, lettera f) della L.P. 2/2016 e ss.mm., considerato che la stessa non altera la natura complessiva dell'appalto e che il valore della medesima è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria sia al 15 per cento del valore di contratto. Si è valutato non praticabile un cambio del contraente se non a rischio di vedere prolungati i tempi di esecuzione ed aggravati i costi complessivi di intervento e di addivenire alla consegna di parapetti diversi da quelli ordinati con deliberazione giuntale n. 84 dd. 26.10.2021, già installati.

Vista l'ammissibilità della trattativa privata diretta, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ritenuto altresì di provvedere alla contabilizzazione dei lavori eseguiti in economia e al pagamento della relativa fattura, mediante apposizione di visto sulla medesima o sulla nota dei lavori eseguiti, così come ammesso dall' art. 183, comma 2, del Regolamento di attuazione del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

Dato atto che per l'intervento in oggetto non è prevista la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, né quindi la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi dell'art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e ss.mm., in quanto i lavori verranno eseguiti da un'unica ditta.

Rilevato che non è richiesta la trasmissione all'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento della notifica preliminare dei cantieri edili in quanto i lavori previsti non rientrano nelle fattispecie indicate all' art. 99 del D.Lgs. 81/08.

Visto l'articolo 36, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Viste le "Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2" adottate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 307 di data 13.03.2020.

Rilevato che la ditta "Metalcarpenterie Dalfovo s.r.l." con sede a Mezzolombardo (TN), risulta regolarmente iscritta, in attuazione dell'art. 19 della L.P. n. 2 del 09.03.2016 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 02.10.2020, all'"Elenco degli operatori economici – Lavori pubblici" ed è in possesso sia dei requisiti previsti dalla legge, come risulta dalla documentazione archiviata al protocollo comunale agli atti, che del DURC regolare acquisito d'ufficio.

Visto che trattandosi di interventi di manutenzione, che non alterano l'aspetto né le caratteristiche dei luoghi, ma sono tesi a mantenerne in efficienza l'infrastruttura, non si rende necessario acquisire l'attestazione di conformità urbanistica dell'opera.

Evidenziata infine l'urgenza di procedere il prima possibile, per consentire la messa in sicurezza dei tratti di parapetto stradale danneggiati e/o ammalorati.

Vista la deliberazione consiliare n. 4 dd. 10.03.2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2022-2024;

Vista la deliberazione giuntale n. 19 dd. 13.04.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2021-2023;

Vista la deliberazione giuntale n. 28 dd. 16.03.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2022-2024 – parte finanziaria;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Visti:

- il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm. che detta norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e il suo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e ss.mm.;
- la L.P.19.07.1990 n. 23 e ss.mm. "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il suo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm.;
- Il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm."Codice dei contratti pubblici";
- la L.P. 09.03.2016, n. 2 e ss.mm. "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del predetto C.E.L., i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile, comprensivo quest'ultimo dell'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 187 del Codice, resi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di permettere il celere avvio dei lavori

D E L I B E R A

1. Di affidare per quanto esposto in premessa e direttamente alla ditta “Metalcarpenterie Dalfovo S.r.l.” con sede a Mezzolombardo (TN), Via della Rupe, n. 31 - CAP 38017 - P.IVA. 01336520224, i lavori integrativi di sostituzione di alcuni tratti di parapetti metalli stradali danneggiati e/o ammalorati posti lungo diverse strade comunali, avverso il corrispettivo di Euro 1.215,00 oltre IVA 22% per complessivi euro 1.482,30;
2. Di dare atto che non viene richiesta alla ditta incaricata di cui al precedente punto 1. la costituzione della garanzia definitiva trattandosi di lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro (rif. art. 31 della L.P. 02/2016);
3. Di fissare a regolamentazione del rapporto contrattuale di cui al punto precedente, le seguenti condizioni: sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni; la ditta esecutrice sarà pagata in unica soluzione a lavori ultimati, dopo che l’Ufficio Tecnico avrà accertato la perfetta e regolare esecuzione dei lavori, tramite visto sulla fattura (emessa in formato elettronico); prima del pagamento dovrà essere nuovamente verificata la regolarità contributiva della Ditta;
4. Di impegnare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, secondo il seguente cronoprogramma della spesa:

Capitolo	Esercizio di esigibilità	Importo
3696	2022	1.482,30

5. Di attribuire al presente provvedimento comunicato in copia alla ditta, valore contrattuale, chiedendo contestualmente alla medesima di assumersi gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 e ss.mm. nonché in ordine alla regolarità contributiva (DURC);
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
7. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell’articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell’articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.